

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 232

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, FARAGUTI, SANESE, TUFFI, LECCISI, BIAFORA, CIAFFI,  
ALESSI, SILVESTRI, MENSORIO, ALTERIO, ASTONE, CARELLI,  
DELFINO, BOI, GUALCO, ZARRO**

Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni  
nel lavoro domestico

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opera che le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concreti riconoscimenti, mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestono un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando, con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Tale legge si è peraltro rilevata limitatissima nei suoi margini di applicazione e

non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente il lavoro delle casalinghe.

Tuttavia si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con l'unita proposta di legge, in linea, del resto, con gli intendi-

menti del Governo e del voto espresso dal Parlamento sulle leggi finanziarie per il 1991 e per il 1992, che prevedono l'intervento dello Stato a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici.

Con l'articolo 1 viene assunto il principio della tutela del lavoro domestico e con l'articolo 2, nell'intento di limitare il fenomeno degli infortuni, si prevede che le regioni, quali enti unificanti, prendano le iniziative necessarie per l'educazione sanitaria e per la sicurezza negli ambienti domestici.

L'articolo 3 autorizza le regioni a stipulare apposite convenzioni con gli enti assicurativi, previo espletamento di apposite gare, e l'articolo 4 individua i soggetti che possono avvalersi di dette convenzioni per la stipula dei contratti di assicurazione per i quali si prescrivono le

condizioni essenziali con il successivo articolo 5.

L'articolo 6 prevede il contributo dello Stato a favore delle regioni per gli importi di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e di lire cinque miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993-1994, utilizzando — a copertura della spesa (articolo 9) — gli stanziamenti di pari importo previsti dalla legge finanziaria per il 1992.

Con gli articoli 7 e 8 viene costituita una apposita commissione con funzioni consultive che dovrà seguire le varie fasi di attuazione della legge e promuovere tutte quelle iniziative che a livello regionale si riterranno necessarie o opportune per rendere concreta la presenza delle istituzioni nella tutela del lavoro domestico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato, al fine di migliorare le condizioni di vita delle casalinghe, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

## ART. 2.

1. Le regioni prevedono, nei loro programmi di formazione professionale, corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

## ART. 3.

1. Le regioni sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stipulare apposite convenzioni con istituti e società di assicurazioni per la copertura dei rischi infortunistici delle casalinghe, inerenti al lavoro domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni alle condizioni economicamente più vantaggiose.

## ART. 4.

1. Sono soggette all'assicurazione di cui all'articolo 3 le casalinghe che siano titolari di redditi propri non superiori a lire 12 milioni annui lordi e non appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo sia superiore a lire 14 milioni annui lordi.

2. I limiti di reddito di cui al comma 1 sono aggiornati, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

#### ART. 5.

1. I contratti assicurativi devono prevedere adeguati indennizzi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 nei casi di infortunio che siano strettamente dipendenti dall'attività casalinga e che richiedano degenza ospedaliera non inferiore ai 10 giorni o comportino una invalidità superiore al 20 per cento.

2. Le modalità di ammissione al contributo pubblico regionale dei contratti stipulati dalle casalinghe nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 3 sono stabilite dalle competenti autorità regionali.

#### ART. 6.

1. A favore delle regioni è concesso, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, un contributo fino alla concorrenza della somma di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e di lire cinque miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.

2. I criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

#### ART. 7.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con il compito di:

a) esprimere parere sul riparto dei contributi e, a richiesta delle amministrazioni interessate, sull'attuazione della presente legge;

b) avanzare proposte dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e ridurre il numero degli infortuni;

c) esprimere parere sulle iniziative delle regioni per l'educazione e l'informazione sanitaria in materia di rischi e di patologie del lavoro domestico.

#### ART. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta:

a) dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

c) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle casalinghe, con presenza in sede regionale.

#### ART. 9.

1. All'onere derivante dall'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi vari nel campo sociale con la seguente specificazione: 1) Fondo per infortuni da lavoro casalingo ».

1